

REGOLAMENTO PER I VIAGGI DI ISTRUZIONE

Deliberato dal Consiglio di Istituto del

Premesso che il Liceo Scientifico paritario “Cairolì” considera i viaggi di istruzione, le visite guidate a musei, mostre, manifestazioni culturali e la partecipazione a concorsi regionali, nazionali e internazionali parte integrante dell’offerta formativa e occasione di socializzazione e comunicazione, il Consiglio di Istituto approva le seguenti norme per lo svolgimento delle uscite didattiche.

Articolo 1 – TIPOLOGIA

Il Consiglio di Istituto autorizza preventivamente, e con rinnovo annuale, le visite guidate di una sola giornata effettuate in un museo, una mostra, una località di interesse storico-artistico, un teatro, un cinema, una biblioteca, eccetera.

Articolo 2 – PROCEDURA PER L’APPROVAZIONE DEI VIAGGI DI ISTRUZIONE

- a. Il/i docente/i accompagnatore/i, considerando le proposte e gli interessi manifestati dagli allievi, provvedono alla presentazione di un progetto al Consiglio di Istituto che valuta la completezza della documentazione e ne verifica la realizzabilità.
- b. La documentazione necessaria deve essere composta da:
 - Una relazione didattica sull’iniziativa;
 - Adesione/liberatoria per ciascun alunno partecipante;
 - L’assicurazione RCA e contro terzi degli allievi e dei docenti accompagnatori e l’accettazione del Regolamento di disciplina per le uscite didattiche e i viaggi di istruzione;
 - I documenti che ogni allievo dovrà portare con sé sono: carta di identità valida per l’espatrio (o passaporto in caso di viaggi all’estero) e tessera sanitaria.
- c. I viaggi di più giorni non potranno essere svolti in prossimità della conclusione delle sessioni (trimestre e pentamestre).
- d. La valutazione del numero degli accompagnatori (docenti, personale ATA, genitori) sarà effettuata in base al numero dei partecipanti e alle caratteristiche specifiche di ogni viaggio di istruzione. Tale questione era considerata dal punto 8.2 della C.M. n. 291/92 che affermava:

«Quanto al numero (gli accompagnatori debbono essere menzionati nella deliberazione del consiglio di circolo o di istituto), mentre da un lato si ritiene che la più ampia partecipazione serva a soddisfare al meglio le necessità della sorveglianza e dell'apporto didattico, non si può d'altro canto non tener conto delle inderogabili esigenze di contenimento della spesa pubblica. Alla luce di tali considerazioni, si conviene che nella programmazione dei viaggi debba essere prevista la presenza di almeno un accompagnatore ogni quindici alunni, fermo restando che l'eventuale elevazione di una unità e fino ad un massimo di tre unità complessivamente per classe può essere deliberata, sempre che ricorrano effettive esigenze connesse con il numero degli studenti e il bilancio dell'istituzione scolastica lo consenta. Al fine di evitare un rallentamento della sorveglianza, il programma del viaggio non deve prevedere tempi morti (ore cosiddette "a disposizione")».

Tuttavia, il Ministero dell'Istruzione della Ricerca e dell'Università, con circolare 2209/12 ha precisato che

«L'effettuazione di viaggi di istruzione e visite guidate deve tenere conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti in sede di programmazione dell'azione educativa (cfr. art. 7, D.lgs. n. 297/1994), e dal Consiglio di istituto o di circolo nell'ambito dell'organizzazione e programmazione della vita e dell'attività della scuola (cfr. art. 10, comma 3, lettera e), D.lgs. n. 297/1994). A decorrere dal 1° settembre 2000, il "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche", emanato con il D.P.R. 275/1999, ha configurato la completa autonomia delle scuole anche in tale settore; pertanto, la previgente normativa in materia (a titolo esemplificativo, si citano: C.M. n. 291 – 14/10/1992; D.lgs n. 111 – 17/03/1995; C.M. n. 623 – 02/10/1996; C.M. n. 181 – 17/03/1997; D.P.C.M. n. 349 – 23/07/1999), costituisce opportuno riferimento per orientamenti e suggerimenti operativi, ma non riveste più carattere prescrittivo».

Articolo 3 – DURATA E SPECIE

Classi I e II: non sono previsti viaggi di istruzione di più giorni, ma solo visite guidate di un giorno.

Classi III, IV: visite guidate di un giorno e un viaggio di istruzione di massimo due giorni.

Classi V: visite guidate di un giorno e un viaggio di istruzione di massimo cinque giorni.

Articolo 4 – PROGRAMMAZIONE

I docenti accompagnatori, con la collaborazione degli allievi partecipanti, elaborano il progetto, redigendo il programma di studio e di viaggio, precisando:

- I luoghi da visitare;

- Le motivazioni didattiche e le finalità culturali;
- Il periodo;
- Mezzo di trasporto;
- Numero degli alunni partecipanti per classe;
- Costo;
- Soggetti proponenti.

Il Consiglio di Classe approva il progetto e incontra i genitori degli alunni partecipanti per presentare loro il Regolamento dei viaggi di istruzione e il Regolamento di disciplina per le uscite didattiche e i viaggi di istruzione. Familiari e allievi dovranno approvare i regolamenti per poter aderire all'iniziativa.

Articolo 5 – CONTRIBUTO DELLA SCUOLA

Il Liceo Scientifico paritario “Cairolì” si impegna a effettuare la prenotazione al corretto pervenimento dei bollettini di versamento su c/c di quanto indicato con comunicazione precedente della DSGA.

Articolo 6 – ATTIVITA' PER GLI ALUNNI CHE NON PARTECIPANO ALLE USCITE DIDATTICHE

Gli allievi che non partecipano alle uscite didattiche saranno coinvolti in attività di consolidamento, approfondimento e recupero; essi, inoltre, potranno effettuare verifiche orali (su loro richiesta). Il Consiglio di Istituto, inoltre, ha stabilito che non sarà effettuato l'avanzamento dei programmi didattici.

Articolo 7 – ACCOMPAGNATORI

I docenti accompagnatori sono soggetti all'obbligo della vigilanza sugli alunni e, in caso di presenza di alunni disabili, è necessaria la presenza dell'insegnante di sostegno o, in alternativa, di un insegnante accompagnatore ogni due alunni disabili. Tuttavia, il numero di accompagnatori, in presenza di alunni disabili è di volta in volta rimesso al giudizio degli organi collegiali in accordo con la Coordinatrice didattica.

Il Consiglio di Istituto deve fornire, inoltre, l'autorizzazione a eventuali genitori che intendano partecipare ai viaggi di istruzione in qualità di accompagnatori. Essi dovranno fornirsi, a proprie

spese, delle assicurazioni richieste, liberando l'Istituto da qualsivoglia responsabilità concernente danni subiti o causati.

Articolo 8 – NORME ACCESSORIE

- a. L'Istituzione scolastica non rimborserà le somme versate da parte degli interessati o da loro delegati qualora si sia già provveduto ad emettere l'ordine per il fornitore.
- b. L'Istituto si riserva di non ammettere ai viaggi di istruzione all'estero gli alunni la cui documentazione per l'espatrio possa non risultare conforme nel Paese di transito o di destinazione.

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

PER LE USCITE DIDATTICHE E I VIAGGI DI ISTRUZIONE

Premesso che le uscite didattiche programmate e i viaggi di istruzione rientrano a tutti gli effetti tra le attività scolastiche,

- La scuola e i docenti si assumono la responsabilità relativa all'organizzazione e alla vigilanza;
- Gli studenti sono responsabili delle proprie azioni e del proprio comportamento;
- Ai genitori saranno segnalate situazioni particolari ed eventuali danni a persone o cose causate da un comportamento scorretto dei rispettivi figli.

In occasione dei viaggi, pertanto, gli alunni devono essere consapevoli che non vengono meno, anzi si rafforzano, i normali doveri scolastici; dovranno attenersi scrupolosamente alle direttive degli accompagnatori, dovranno essere puntuali e corretti nei rapporti reciproci. Il mancato rispetto di tali fondamentali regole del vivere civile e delle seguenti comporterà l'assunzione di provvedimenti disciplinari. Anche gli studenti maggiorenni per i viaggi devono presentare l'autorizzazione con la firma dei genitori.

- a. La Scuola presenta agli allievi e alle famiglie i programmi, il Regolamento dei viaggi di istruzione e il Regolamento di disciplina;
- b. In nessun caso i docenti accompagnatori possono essere chiamati a rispondere per danni causati dagli studenti alla persona propria o di terzi e/o a cose proprie o di terzi, per una

condotta intenzionale o inosservante delle regole stabilite, qualora i docenti accompagnatori non siano in grado di intervenire per evitare l'evento dannoso o perché non presenti sul luogo o perché non nella condizione di evitare l'evento stesso.

- c. Lo studente deve attenersi scrupolosamente alle regole di condotta stabilite dalla Scuola e dai docenti accompagnatori;
- d. Gli studenti partecipanti all'iniziativa devono mantenere un atteggiamento corretto che non ostacoli o crei difficoltà alla realizzazione delle attività programmate e un comportamento idoneo a non causare danni a persone o a cose;
- e. Il comportamento tenuto dall'allievo durante l'iniziativa sarà riportato successivamente in Consiglio di Classe per essere esaminato o comunque considerato nell'ambito della valutazione dell'allievo stesso. Il Consiglio di Classe, inoltre, può valutare, in caso di comportamenti scorretti, in caso di note disciplinari e/o sospensioni e di scarso rendimento, l'opportunità di non consentire la partecipazione dell'alunno alle uscite didattiche e/o ai viaggi di istruzione.
- f. In caso di pernottamento, al termine delle attività comuni, deve essere rispettata la decisione del docente accompagnatore di fare rientrare, all'ora stabilita, gli alunni nelle proprie rispettive camere; allo studente è fatto divieto di allontanarsi dalla camera senza motivate ragioni e senza il permesso del docente. Gli allievi, inoltre, devono evitare qualunque tipo di comportamento arrechi disturbo o danno. Al termine della giornata gli studenti, accompagnati in camera, non sono autorizzati ad allontanarsi per nessun motivo.
- g. Il docente accompagnatore, in caso di gravi inosservanze del presente regolamento, si riserva di contattare i genitori o l'esercente della patria potestà, per sollecitare un intervento diretto sullo studente fino alla possibilità per gli stessi di raggiungere il minore *in loco* ed eventualmente di riaccompagnarlo alla propria residenza. I genitori si impegnano a risarcire eventuali danni causati dal proprio figlio.
- h. I genitori sono tenuti a sottoscrivere le più idonee forme di copertura assicurativa, eventualmente segnalate dalla Scuola. I genitori sono inoltre tenuti a segnalare al docente accompagnatore situazioni di salute (ad esempio diabete, allergie, assunzione di farmaci, eccetera) che richiedono particolari cautele o accorgimenti.